



ORDINANZA SINDACALE N° 47 del 05/09/2022

Ordinanza sindacale ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 - misure straordinarie ed urgenti per garantire il corretto funzionamento del conferimento dei rifiuti ingombranti presso il “deposito temporaneo” di Monte Pagliaro

IL SINDACO

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale isolana ha il dovere di tutelare e salvaguardare la bellezza dell'isola, i suoi panorami, i suoi luoghi di pregio, i suoi belvedere, gli angoli suggestivi e le aree comuni tutte;
- permane tuttavia la necessità di intensificare il controllo sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, rilevabile lungo le strade periferiche della città e negli spazi urbani residuali, che inducono forme di degrado, incompatibili con il mantenimento dei necessari standard igienico sanitari;
- la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale deve essere accuratamente disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;
- in data 30 dicembre 2022 Prot. 15102 ci veniva notificato verbale di dissequestro e restituzione dell'intera area in Monte Pagliaro;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il regolare e corretto smaltimento delle frazioni più voluminose e non pericolose (scarti vegetali, ingombranti e legno), individuare un sito idoneo presso il quale effettuare un **deposito provvisorio** delle suddette frazioni;

Dato atto che per tutte le restanti frazioni è comunque garantito il vigente servizio di raccolta rifiuti e che lo stesso non viene regolamentato in questo provvedimento;

Visto l'art 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art 191 del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art 191 ex D.Lgs. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- non si ravvisano ulteriori possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte alla situazione venutasi a determinare;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, si rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D. Lgs. 152/2006, atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Considerato opportuno individuare una porzione dell'area di trasferimento di Monte Pagliaro quale area dove depositare temporaneamente i cassoni necessari alla raccolta degli ingombranti, dei RAEE e delle apparecchiature elettroniche, ritenendo la stessa come l'unica attualmente idonea allo scopo;

Atteso che il Comune con apposito operatore presidierà nei giorni e nelle ore destinate all'apertura di tale area il sito in modo da controllare che le operazioni avvengano rispettando le modalità di conferimento e le tipologie di rifiuto consentite;

Atteso altresì che il Comune provvederà al trasporto dei predetti cassoni, avvalendosi di un Soggetto debitamente autorizzato allo scopo, ai relativi impianti di destinazione, quando questi dovessero risultare colmi e comunque entro il termine sancito per legge per le aree destinate a "Deposito Temporaneo";

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione all'Albo pretorio nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Visto l'art 192 del D.Lgs. 152/2006 il quale prescrive ai commi 1) che l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo sono vietati; 2) che "è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

- 1) per le ragioni meglio precisate in premessa, **l'istituzione del deposito temporaneo dei rifiuti in zona Monte Pagliaro**, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D.Lgs 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii presso una porzione del sito di trasferta di Monte Pagliaro;
- 2) nell'area in premessa, saranno posizionati, a cura ed onere del Comune di Ponza, idonei contenitori scarrabili, a tenuta e dotati di sistema di copertura tali da evitare percolamenti sul terreno, da adibire alla raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti:
 - Codice CER 200307 - Rifiuti ingombranti, meglio specificati nel seguito
 - Codice CER 200135* - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi, quali ad es. televisori, monitor, schermi
 - Codice CER 200136 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35, quali ad es. lavatrici, scaldabagni, forni a incasso
 - Codice CER 20123 – Frigoriferi e Condizionatori d'aria
- 3) L'effettuazione da parte della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti di un trasferimento in discarica di detti scarrabili quando gli stessi sono pieni e comunque non oltre il lasso temporale previsto dalla norma
- 4) La facoltà per i proprietari di immobili nel Comune di Ponza, sia residenti che non residenti, purché in regola con il pagamento della TARI, di conferire autonomamente, con proprio mezzo, rifiuti ingombranti nei giorni e negli orari stabiliti:
 - Martedì dalle 15.00 alle 18.00
 - Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
- 5) La presenza di personale della Polizia Locale o altro operatore Comunale presso il suddetto punto di raccolta nei giorni e negli orari sopraindicati, che provvederà alla identificazione del conferente e a fornire indicazioni per il corretto posizionamento dei rifiuti nei contenitori predisposti;
- 6) A maggiore chiarimento di quanto sopra, per "rifiuto ingombrante" (classificati con il codice CER 200307) deve intendersi "un rifiuto residuo di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata; in altre parole, è ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all'ordinario sistema di raccolta del secco residuo", quali ad es.: armadi, tavoli, mobili, divani, poltrone, sedie, reti e strutture dei letti, materassi, giocattoli voluminosi, lampadari, biciclette, assi da stiro, zaini e valigie. Non rientrano nella suddetta categoria altri materiali quali imballaggi (carta, plastica, polietilene, etc...), legno, metallo, carta e cartone, rifiuti RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) quali ad es. lampade al neon, piccoli elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi, televisori, computer e stampanti.
- 7) il divieto di conferire frazioni di rifiuti diverse da quelle sopra indicate;

8) Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 255 del DLgs 152/06 – Norma in materia ambientale, Parte IV, Titolo VI) e cioè:

- Se un privato commette questo tipo di reato è soggetto a un'ammenda **da 300 € a 3.000 €** se il materiale abbandonato non è pericoloso, ma tale sanzione può essere raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi.
- Se, invece, il trasgressore è un soggetto giuridico, esso viene denunciato all'autorità giudiziaria ed è passibile di denuncia penale con **arresto da 3 mesi a 1 anno** e ammenda da 2.600 € a 26.000 € (abbandono di rifiuti non pericolosi), oppure con **arresto da 6 mesi a 2 anni** e ammenda da 2.600 € a 26.000 € (abbandono di rifiuti pericolosi). In ogni caso i trasgressori, siano essi soggetti privati o giuridici, sono obbligati al ripristino dello stato dei luoghi e a sostenere le spese per il recupero e per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

DISPONE CHE

il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.ponza.lt.it

DEMANDA

all'Ufficio di Polizia Locale la verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza;

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Sindaco
Francesco Ambrosino

